



**COMUNE DI SCICLI**  
**Libero Consorzio Comunale di Ragusa**  
**CORPO POLIZIA MUNICIPALE**

**N° 155 R.O.**

**Scicli, li 27 Luglio 2016**

**Oggetto: Istituzione divieto di sosta e posti disabili a Sampieri – Estate 2016**  
**Da mercoledì 27 Luglio a Domenica 4 Settembre 2016**

**IL COMANDANTE**

**TENUTO CONTO** che nel periodo estivo nella borgata di si ha un incremento notevole della circolazione stradale;

**CONSIDERATA** l'esigenza di regolamentare il transito e la sosta nel prolungamento di Via Miramare a Sampieri nella zona degli stabilimenti balneari Pata-Pata e Pappafico, in quanto in detta via nelle ore serali aumenta la presenza di veicoli e pedoni;

**VISTE** le ordinanze emesse negli scorsi anni per la finalità di cui sopra;

**RITENUTO** necessario, per ragioni inerenti la circolazione stradale e al fine di garantire una maggiore sicurezza della cittadinanza, adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 - Testo Unico delle leggi sull'O.R.E.L.;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada ) e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495;

**ORDINA**

doversi osservare i seguenti obblighi, divieti e limitazioni a **carattere temporaneo**  
**da mercoledì 27 Luglio a Domenica 4 Settembre 2016:**

**ART. 1 DIVIETO DI SOSTA**

E' istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 0 – 24 **in:**

**1. PROLUNGAMENTO DI VIA MIRAMARE:**

- a) dalla fine dello stabilimento balneare Pata-Pata al cancello di entrata dell'area della forestale per tutto lo spiazzo;

**ART. 2 ISTITUZIONE QUATTRO POSTI DISABILI GENERICI A SAMPIERI**

Sono istituiti quattro posti disabili generici riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

munite dello speciale contrassegno di cui all'art. 188 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, in:

**1. PROLUNGAMENTO DI VIA MIRAMARE:**

a) tra il locale Pata-Pata e il locale Pappafico;

**ART. 3** La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali ed abroga le altre ordinanze che in questi luoghi disciplinano la circolazione in modo diverso;

**ART. 4** I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

**ART. 5** Gli Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati di far osservare e disposizioni della presente ordinanza;

**ART. 6** Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale;

**ART. 7** Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. n.285/1992 e nel rispetto della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. n.495/1992.

*“Si certifica la regolarità del presente provvedimento e degli atti allo stesso connessi”*

**L'ISTRUTTORE TECNICO**  
**Geom. Guglielmo Ingallinesi**

**F.to**                    **IL COMANDANTE**  
**Dott.ssa Maria Sgarlata**